

Deliberazione N. 39

in data 13/9/1994

Prot. 4900



COMUNE DI VO'
PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per la effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

Trasmessa al Co.re.co. di Padova in data

CO.RE.CO. di Padova Nr. 6998 data 30 SETT 1994

SCADE il 20 OTTOBRE 1994 Note:

Stamped administrative notes and dates including 29 SET 1994 and 14 OTT 1994.

ROBERTO PANIGADA

Handwritten signature of Roberto Panigada

N. 305 reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 47 Legge 8-6-1990, n. 142)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 29 SET. 1994

all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. Addi 29 SET. 1994

IL SEGRETARIO COMUNALE dr. Mario Visconti

L'anno millenovecentonovanta quattro addi tredici del mese di settembre alle ore 20.30 nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

- Eseguito l'appello, risultano: BARBIERO Giovanni LORENZATO Pietro SBICEGO Alessandrino - DECADUTO - BARBIERO Sergio ZANINI Alessandro SANTIMARIA Cinzia ZATTARIN Adriano BELLO Francesco - DECADUTO - BIASIO Giannino FACCHIN Silvia DOTTO Lidio VERONESE Claudio GIRARDI Luigina in Calaon MERCURIO Lidio ZATTARIN Anna in Dalla Montà TONIOLO Carlo TONIOLO Nereo GHIOTTO Claudio DAL BETTO Mario BILLORO-JOAN Ernesto

Table with columns: Presenti, Assenti (giustificati, ingiustificati). Rows list names and their attendance status (NO, SI).

Assiste all'adunanza il Sig. dr. Mario Visconti Il Sig. rag. Adriano Zattarin nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Mercurio Lidio, Anna Zattarin, Billoro-Joan E., invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.



Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per la effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

Il Consiglio Comunale

Visto il decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni;

Visto che a norma dell'art. 3 del suddetto decreto il Comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per la effettuazione delle pubbliche affissioni;

Visto che gli abitanti di questo Comune sono n. 3446 e pertanto, ai fini dell'applicazione delle imposte in discorso, codesto Ente rientra nella classe 5°;

Vista la proposta di Regolamento disciplinante le modalità di effettuazione del Servizio pubbliche affissioni;

Visti i pareri degli uffici ai sensi della Legge 142/90;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare il Regolamento disciplinante le modalità di effettuazione del Servizio pubbliche affissioni, allegato sub a) alla presente deliberazione;



REGIONE DEL VENETO

COMITATO DI CONTROLLO
SEZIONE DI PADOVA

35137 PADOVA Galleria Borromeo, 4

Ordinanza: prot. 4998 Reg. n. 7
Seduta del 13.10.1994

COMUNE DI VO'	
22 OTT. 1994	
Prot. n. 5351/106	
Cat.	

LA SEZIONE

VISTO.

ESAMINATA la deliberazione di Consiglio comunale del Comune di Vo' n. 39 del 13.09.1994, pervenuta in data 30.09.1994, avente per oggetto:

"Approvazione Regolamento comunale per la effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni";

VISTI gli artt. 45 e 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

VISTO l'art. 22 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19;

CONSIDERATO che la ripartizione della superficie e degli impianti da destinare alle affissioni, individuata dall'art. 8 del Regolamento approvato con la deliberazione in esame, risulta non prevedere la "superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette", come disposto dall'art. 3, terzo comma, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;


C H I E D E

al Comune di Vo' di fornire, con atto deliberativo, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in ordine alle considerazioni in premessa.

Padova, 13.10.1994

IL SEGRETARIO
(Dr. Nicola Tomasello)

IL VICE PRESIDENTE
(Dr. Ugo Vergari)



Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE
	Capo I
	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
1	Ambito di applicazione.
2	Classificazione dei comuni.
3	Regolamento e tariffe.
4	Categoria delle località.
5	Presupposto dell'imposta.
6	Soggetto passivo.
7	Modalità di applicazione dell'imposta.
8	Dichiarazione.
9	Pagamento dell'imposta.
10	Rettifica ed accertamento d'ufficio.
11	Funzionario responsabile.
12	Pubblicità ordinaria.
13	Pubblicità effettuata con veicoli.
14	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.
15	Pubblicità varia.
16	Riduzioni dell'imposta.
17	Esenzioni dall'imposta.
18	Servizio delle pubbliche affissioni.
19	Diritto sulle pubbliche affissioni.
20	Riduzioni del diritto.
21	Esenzioni dal diritto.
22	Località per le pubbliche affissioni.
23	Sanzioni tributarie ed interessi.
24	Sanzioni amministrative.
25	Gestione del servizio.
26	Corrispettivo del servizio.
27	Durata della concessione.
28	Contenimento della concessione.
29	Incompatibilità.
30	Decadenza.
31	Disciplina del servizio in concessione.
32	Albo dei concessionari.
33	Iscrizioni nell'albo.
34	Cancellazione dall'albo.
35	Vigilanza.
36	Norme transitorie.
37	Norme finali e abrogazioni.

Capo I

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

Art. 1 - Ambito di applicazione.

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 2 - Classificazione dei comuni.

1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

- Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
- Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
- Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
- Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
- Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.

Art. 3 - Regolamento e tariffe.

1. Il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

2. Con il regolamento il comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

5. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno; in

Allegato alla delibera consiliare
n. 39 del 13/9/1994

COMUNE DI VO'

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

caso di mancata adozione della deliberazione in questione, si applicano le tariffe di cui al presente capo.

3. Il comune, in relazione ai rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di riferimento, può applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, 4, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15, nonché, limitatamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19.

Art. 4 - Categorie delle località.

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni delle prime tre classi possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.

2. Il regolamento comunale deve specificare le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

- D.Lgs. n. 285/1992.

Art. 4 - Delimitazione del centro abitato.

1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede, con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato.

2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definita dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.

Art. 5 - Presupposto dell'imposta.

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6 - Soggetto passivo.

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 - Modalità di applicazione dell'imposta.

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari poliacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 8 - Dichiarazione.

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 9 - Pagamento dell'imposta.

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affiliazione in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1986, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza, il comune è tenuto a provvedere nei termini di novanta giorni.

7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

- Il D.P.R. n. 43/1986, rec.: «Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657».

- Codice Civile.

Art. 2752 - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito della persona giuridica e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fonciaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali, supplementari, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione dell'anno precedente.

Se si tratta di ruoli supplementari, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le penne pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto, ranno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 10 - Rettifica ed accertamento d'ufficio.

1. Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 11 - Funzionario responsabile.

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

... OMISIS ...

Art. 18 - Servizio delle pubbliche affissioni.

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo.

3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 10 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.

Art. 19 - Diritto sulle pubbliche affissioni.

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 è per i periodi di seguito indicati è la seguente:

	per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
comuni di classe I	L. 2.800	L. 840
comuni di classe II	L. 2.600	L. 780
comuni di classe III	L. 2.400	L. 720
comuni di classe IV	L. 2.200	L. 660
comuni di classe V	L. 2.000	L. 600

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 3; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

COMUNE DI VO'
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

SOMMARIO

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
	Capo I - Norme generali		Capo IV - Tariffe
1	Istituzione del servizio	12	Tariffe
2	Oggetto del regolamento	13	Riduzione del diritto
3	Gestione del servizio	14	Esenzione dal diritto
4	Funzionario responsabile		
5	Soggetto passivo		Capo V - Modalità di applicazione del diritto
6	Definizione e finalità del servizio	15	Pagamento diritto - Recupero somme
	Capo II - Spazi per le affissioni	16	Gestione contabile somme riscosse
7	Superficie degli impianti	17	Contenzioso
8	Ripartizione della superficie e impianti		
	Capo III - Modalità per effettuare le affissioni		Capo VI - Sanzioni e norme finali
		18	Sanzioni tributarie e interessi - Sanzio- ni amministrative
9	Modalità per le pubbliche affissioni	19	Rinvio ad altre disposizioni
10	Consegna del materiale da affiggere	20	Pubblicità del regolamento
11	Annullamento della commissione	21	Variazioni del regolamento

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione del servizio

1. E' istituito in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, il servizio delle «Pubbliche affissioni».

Art. 2

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D.Lgs.

2. La disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità sarà oggetto di apposito separato regolamento.

Art. 3

Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

Art. 4

Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere, inoltre, evidenziate le esigenze concernenti:

- a) l'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazioni" e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 5¹

Soggetto passivo

(Art. 19, comma 1 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art. 6

Definizione e finalità del servizio

(Art. 18, comma 1 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

¹ D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 19 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

CAPO II
SPAZI PER LE AFFISSIONI

Art. 7²

Superficie degli impianti

(Art. 18, comma 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq 22 (ventidue) per ogni mille abitanti.
2. La Giunta comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

Art. 8³

Ripartizione della superficie e degli impianti

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 7, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
 - a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica 40%
 - b) alle affissioni di natura commerciale 60%
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

² D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507

Art. 18 - Servizio delle pubbliche affissioni

3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti e a 12 metri quadrati negli altri comuni.

³ D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507

Art. 3 - Regolamento e tariffe

3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve stabilire la ripartizione degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quelle da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

CAPO III
MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

Art. 9

Modalità per le pubbliche affissioni
(Art. 22 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alla 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onere, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno mate-

rialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale affissione è stata fatta.

Art. 10

Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Art. 11

Annullamento della commissione

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 9 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 9
3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 9 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.
5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

CAPO IV TARIFFE

Art. 12⁴ Tariffe

(Art. 19 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Art. 13 Riduzione del diritto

(Art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 14;

⁴ D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507

Art. 19 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati è il seguente:

	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
comuni di classe I	L. 2.800	L. 840
comuni di classe II	L. 2.600	L. 780
comuni di classe III	L. 2.400	L. 720
comuni di classe IV	L. 2.200	L. 660
comuni di classe V	L. 2.000	L. 600

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 14

Esenzioni dal diritto

(Art. 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materie di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO V
MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

Art. 15

Pagamento del diritto - Recupero delle somme
(Art. 19, comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 16

Gestione contabile delle somme riscosse

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

2. Il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 4 è personalmente responsabile del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

Art. 17

Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) all'Intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
- b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'articolo 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 recante: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413».

CAPO VI
SANZIONI E NORME FINALI

Art. 18

Sanzioni tributarie ed interessi - Sanzioni amministrative
(Artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affezioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 19

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 20

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 21

Variazioni del regolamento

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio de Comune, a norma di legge.

SVILUPPO DELLE TARIFFE

A) IN TUTTI I COMUNI.

1) Per commissioni di almeno 50 fogli.

CLASSE	PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100					
	Manifesti costituiti da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli		Manifesti costituiti da più di dodici fogli	
	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
I	2.800	840	4.200	1.260	5.600	1.680
II	2.600	780	3.900	1.170	5.200	1.560
III	2.400	720	3.600	1.080	4.800	1.440
IV	2.200	660	3.300	990	4.400	1.320
V	2.000	600	3.000	900	4.000	1.200

2) Per commissioni inferiori a 50 fogli.

CLASSE	PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100					
	Manifesti costituiti da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli		Manifesti costituiti da più di dodici fogli	
	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
I	4.200	1.260	5.600	1.680	7.000	2.100
II	3.900	1.170	5.200	1.560	6.500	1.950
III	3.600	1.080	4.800	1.440	6.000	1.800
IV	3.300	990	4.400	1.320	5.500	1.650
V	3.000	900	4.000	1.200	5.000	1.500

B) NEI SOLI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 30.000 ABITANTI - comma 5.

1) Per commissioni di almeno 50 fogli.

CLASSE	PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100					
	Manifesti costituiti da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli		Manifesti costituiti da più di dodici fogli	
	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
I	5.600	1.680	7.000	2.100	8.400	2.520
II	5.200	1.560	6.500	1.950	7.800	2.340
III	4.800	1.440	6.000	1.800	7.200	2.160

2) Per commissioni di meno di 50 fogli.

CLASSE	PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100					
	Manifesti costituiti da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli		Manifesti costituiti da più di dodici fogli	
	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
I	7.000	2.100	8.400	2.520	9.800	2.940
II	6.500	1.950	7.800	2.340	9.100	2.730
III	6.000	1.800	7.200	2.160	8.400	2.520

C) PER I SOLI COMUNI CON RILEVANTI FLUSSI TURISTICI, LIMITATAMENTE ALLE AFFISSIONI DI CARATTERE COMMERCIALE E PER UN PERIODO COMPLESSIVO, NEL CORSO DELL'ANNO, NON SUPERIORE A QUATTRO MESI (art. 3, comma 6).

Tariffa calcolata con la maggiorazione massima del 50%

C.1) IN TUTTI I COMUNI.

C.1.1) Per commissioni di almeno 50 fogli.

CLASSE	PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100					
	Manifesti costituiti da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli		Manifesti costituiti da più di dodici fogli	
	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
I	4.200	1.260	5.600	1.680	7.000	2.100
II	3.900	1.170	5.200	1.560	6.500	1.950
III	3.600	1.080	4.800	1.440	6.000	1.800
IV	3.300	990	4.400	1.320	5.500	1.650
V	3.000	900	4.000	1.200	5.000	1.500

C.1.2) Per commissioni inferiori a 50 fogli.

CLASSE	PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100					
	Manifesti costituiti da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli		Manifesti costituiti da più di dodici fogli	
	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
I	5.600	1.680	7.000	2.100	8.400	2.520
II	5.200	1.560	6.500	1.950	7.800	2.340
III	4.800	1.440	6.000	1.800	7.200	2.160
IV	4.400	1.320	5.500	1.650	6.600	1.960
V	4.000	1.200	5.000	1.500	6.000	1.800

C.2) NEI SOLI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 30.000 ABITANTI.

C.2.1) Per commissioni di almeno 50 fogli.

CLASSE	PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100					
	Manifesti costituiti da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli		Manifesti costituiti da più di dodici fogli	
	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
I	7.000	2.100	8.400	2.520	9.800	2.940
II	6.500	1.950	7.800	2.340	9.100	2.730
III	6.000	1.800	7.200	2.160	8.400	2.520

C.2.2) Per commissioni di meno di 50 fogli.

CLASSE	PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100					
	Manifesti costituiti da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli		Manifesti costituiti da più di dodici fogli	
	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
I	8.400	2.520	9.800	2.940	11.200	3.360
II	7.800	2.340	9.100	2.730	10.400	3.120
III	7.200	2.160	8.400	2.520	9.600	2.880

Art. 20 - Riduzione del diritto.

- La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
 - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a scottacchi viaggianti e di beneficenza;
 - per gli annunci mortuari.

Art. 21 - Esenzioni dal diritto.

- Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - per i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - per i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - per i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - per i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - per i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - per i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 22 - Modalità per le pubbliche affissioni.

- Il regolamento comunale stabilisce criteri e modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni per quanto non disciplinato nei commi seguenti.
- Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
- La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- Nei casi di cui al comma 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
- Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione

del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 55.000 per ciascuna committenza, l'ave-
maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'articolo 25,
essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la
pubblica consultazione, le tariffe del servizio, elencate negli spazi destinati alle pubbliche
affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il regi-
stro cronologico delle commissioni.

Art. 23 - Sanzioni tributarie ed interessi.

1. Per l'omessa, tardiva o incombente presentazione della dichiarazione di cui all'art. 2, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'am-
montare dell'imposta o del diritto evasi.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del di-
ritto e dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20
per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la di-
chiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in
cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito
entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulle pubblicità, per il diritto sulle pubblicità af-
fissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per
cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono diva-
nuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad es-
so dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 24 - Sanzioni amministrative.

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e
regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette dispo-
sizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le nor-
me contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo
quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del
presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione deg-
li impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notifica-
zione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle
violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli im-
pianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottem-
peranza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio,
accantonando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dall'
procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al com-
ma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di effica-
cia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di
apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, esse-
re sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, non-
ché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima
ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chie-
dere la restituzione del materiale sequestrato previa versamento di una congrua cauzione
stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al po-
tenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla
realizzazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'
art. 3.

— La legge n. 539/1981, rec. «Modifiche al sistema penale». Le sezioni I e II del capo I disciplinano i
principi generali e l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 25 - Gestione del servizio.

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità
e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal comune.
2. Il comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funziona-
le, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22,
comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo
previsto dall'art. 32.
3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione
del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per
il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o ef-
fetтуare riscossioni, successivamente alla scadenza della concessione.

— La legge n. 142/1990 regola l'ordinamento delle autonomie locali.

Art. 26 - Corrispettivo del servizio.

1. Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscos-
sione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo;
per i comuni appartenenti all'ultima classe il servizio può essere affidato dietro cor-
rispondenza di un canone fisso da versare al comune.
2. L'aggio va repportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente ri-
scosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubblicità affissioni e relativi accessori, con
facoltà di stabilire in favore del comune un minimo garantito al netto dell'aggio per cia-
scun anno della concessione.
3. L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, ovvero il canone con-
venuto, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate,
fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del mi-
nimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successi-
vi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.
4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una
indennità di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che può essere ri-
scossa dal comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14
aprile 1910, n. 639.
5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal comune o
stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo ga-
rantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o mi-
nore ammontare delle riscossioni.

— Il regio decreto n. 639/1910 approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscos-
sione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 27 - Durata della concessione.

1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pub-
blicità e del diritto sulle pubblicità affissioni ha durata massima di sei anni.
2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo
rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte

sono più favorevoli per i comuni e l'ente concessionario deve presentare ed ecci-
stanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le
condizioni per il rinnovo.

— OMISSIS —

Art. 28 - Vigilanza.

1. È attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze
la funzione di vigilanza sulle gestioni dirette o in concessione dell'imposta sulla pub-
blicità e del servizio delle pubbliche affissioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, il comune è tenuto ad inviare, entro trenta giorni dalla loro
adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso
termine, il concessionario deve inviare il capitolato d'oneri ed il contratto relativo alla ge-
stione affidata in concessione.
3. La direzione centrale di cui al comma 1, ove ritenga che le deliberazioni concer-
nenti il regolamento e le tariffe, il capitolato d'oneri e il contratto siano contrarie a dispo-
sizioni di legge ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutività.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate disposizioni in ordine alla
gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
5. La direzione centrale di cui al comma 1 ha facoltà di richiedere al comune o al suo
concessionario atti o documenti inerenti la gestione del servizio.
6. Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni del pre-
sente decreto al fine di assicurare la regolarità della gestione; la loro mancata osserva-
za costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio dell'iscrizione nel
albo di cui all'art. 32 per il periodo in cui detta situazione perduri.
7. La direzione centrale di cui al comma 1 può disporre ispezioni sulle gestioni dirette
o in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità
e delle pubbliche affissioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni in ma-
teria; a tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità per la lo-
ro programmazione ed esecuzione, nonché per il coordinamento degli uffici preposti,
anche al fine di consentire alla commissione prevista dall'art. 32 l'adozione dei provve-
dimenti di competenza.

Art. 28 - Norme transitorie.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati i
decreti ministeriali previsti nei precedenti articoli.
2. Per la prima applicazione del presente decreto i comuni devono deliberare il regi-
lamento di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 1994 e le tariffe devono essere deliberate entro
il 28 febbraio 1994; il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità an-
nuale è differito al 31 marzo 1994.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano iscritti nel-
l'albo di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
639, sono iscritti a domanda, da presentare entro il 30 giugno 1994, nell'albo di cui all'
art. 32, se in possesso dei requisiti ivi prescritti.
4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gestiscono al
senso dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639,
il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti
sulle pubblicità affissioni, possono continuare la gestione del servizio, sino alla scaden-
za del contratto in corso, purché, entro un anno dalla suddetta data, ottengano l'iscrizione
nell'albo di cui all'art. 32.
5. In deroga alle disposizioni dell'art. 31, comma 3, è ammessa la cessione dei con-
tratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto a soggetti iscritti nell'albo
di cui all'art. 32 entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del co-
mune interessato e nulla osta della direzione centrale della fiscalità locale del Ministero
delle finanze; entro lo stesso termine e altresì consentita, previa comunicazione al co-
mune, la cessione degli impianti pubblicitari detenuti dai soggetti iscritti nell'albo.
6. La commissione prevista dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 639, resta in carica sino alla scadenza stabilita per lo svolgimento
delle attribuzioni di cui all'art. 32 del presente decreto.
7. Le concessioni di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 639, aventi scadenza nel corso dell'anno 1994 sono prorogate sino al 31 ot-
tobre 1994, a condizioni da definirsi tra le parti sempre che il comune non intenda ge-
stire direttamente il servizio.
8. Il comune non dà corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i
relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del presen-
te decreto, né può autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del
regolamento comunale e del piano generale previsti dall'art. 3.
9. Gli accertamenti e le rettifiche da effettuarsi a norma dell'art. 23 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, debbono essere notificati nei termini
di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto.
10. La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per la quale sia stata pa-
gata la relativa imposta, è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuo-
va dichiarazione, con il versamento dell'imposta secondo le disposizioni del presente
capo.
11. Le modalità della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonché le
prescrizioni del capitolato d'oneri in alto devono essere adeguati in rapporto alle modifi-
che introdotte dal presente capo.

— Il D.P.R. n. 639/1972, rec. «Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubblicità affissioni».

PARERE DEL RESPONSABILE DEI BENI DELL'AMM. DEL TERR. MOROCCO N. 143 DEL 28.5.1924.


PARERE DEL RESPONSABILE DELLA 1^{MA} UNITA': Favorevole.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
Morocco geom. Sitona



PARERE DEL RESPONSABILE DELLA 2^{MA} UNITA': Favorevole.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
Ceccarello dr. Antonello



PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE: Favorevole.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vicenti dr. Mario



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Anna Zattarin



IL PRESIDENTE

Adriano Zattarin

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO

Mario Visconti

[Handwritten signature]

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.


Li,

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO

La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di Padova con sua nota n. 6998 prot. e W. F. di R.G. del 13.10.1994 ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

Li, 22.10.1994



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Controdeduzioni del Comune Atto C.C.N. 44 in data 10.11.1994 Ricevute dalla Sezione del Comitato Regionale di Controllo il

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 46 legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato di Controllo - Sezione di Padova in data 30 SETTEMBRE 1994 prot. n. 6998, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Li, 14 DIC. 1994



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Ripubblicato dal 16.01.1995 per N. 15 giorni consecutivi
Esecutiva a tutti gli effetti: 1° FEB. 1995

IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Mario Visconti)

[Handwritten signature]

